

Cultura Antiche disposizioni cimiteriali

di Emanuele Vaj

Il famoso “EDITTO” napoleonico di Saint-Cloud – che regolava (finalmente) la materia cimiteriale – fu emanato (proprio da Saint-Cloud, località a circa 7 km da Parigi) il 12 Giugno 1804 come “*Decrét Impérial sur les Sepultures*”. Fu poi esteso alle “province” napoleoniche estere come il Regno d’Italia che lo adottò il 5 Settembre 1805 come “*Regolamento di Polizia Mortuaria*”.

Perché facciamo riferimento a questo Editto del quale abbiamo già trattato in un precedente articolo?

Una casuale occasione ci ha consentito di entrare nell’Archivio Storico della Provincia di Brescia e di esaminare degli antichi documenti riguardanti il settore mortuario e cimiteriale.


Scorrendo i documenti ingialliti – che per lo più si riferivano a singoli problemi locali – abbiamo trovato un paio di interessanti “circolari” emanate proprio con riferimento specifico all’applicazione dell’editto del 1805, citato all’inizio.

La prima – con il n. 1232 – datata 14 Ottobre 1808 emanata dal *Dipartimento del Mella* (vedi nota), firmata dal Prof. Mosti (quale vicepresidente della Commissione Dipartimentale) e indirizzata a tutte le Deputazioni Comunali di Sanità del Dipartimento. Essa riguarda in particolare i criteri e le disposizioni per le dimensioni delle fosse e la sistemazione delle salme.

Ne riportiamo alcuni passi originali che abbiamo trascritto nella lingua italiana e nelle forme dell’epoca (più di 200 anni fa!).

Inerendo agli Ordini di Sua Eccellenza il Sig. Ministro dell’Interno nel Dispaccio 5 corrente N.23667 rimesso in copia conforme dal Sig. Commendatore Prefetto con ordinanza 10 andante suddetto N.22606 a questa Commissione, deve la medesima Commissione prescrivere quanto segue, incaricando con particolare premura le Deputazioni Sanitarie Comunali, affinché facciano vigorosamente osservare si gelose, ed importanti disposizioni.

I. Le Fosse mortuarie dovranno avere la necessaria profondità, onde interrando i morti non succeda il danno



so inconveniente, che questi possano essere disumati da Bestie voraci, segnatamente da Lupi, i quali con ciò divengono ghiotti della carne umana, viepiù si rendono feroci, e proclivi ad avventarsi all’uomo.

II. Non è sufficiente per ottenere questo intento appropinquare le dette Fosse almeno tre braccia ⁽¹⁾: ma egli è necessario di maggiormente fare attenzione nel ricoprirle, in modo che il terreno sovrappostovi non sia di leggeri amovibile, anzi reso in maniera compatto, battendolo bene, che tolga l’adito a consimili animali per attentare il disordine di cui si tratta.

III. Non è ignoto alla Commissione, che in alcuni comuni di questo Dipartimento dove si sepelliscono i trapassati nel nudo terreno. Tale operazione vi è praticata ne’ modi più informi; cosicché appena i Cadaveri sono ricoperti di terra, e quindi bene spesso, o per le piogge, o per altre circostanze vengono poscia scoperti, perlocché, oltre il grave danno che per gli effluvi risulta all’umana salute, si dà luogo alle sopraddette Bestie ed anche a’ Cani ed a’ Maiali di satollare la loro carnivora voracità.

Questo inconveniente ben contrario ai principj Sanitarij debb’essere assolutamente tolto, e le Deputazioni di Sanità Comunali daranno a questo uopo gli ordini più risoluti, ed efficaci ai Beccamorti, all’oggetto che le umazioni de’ Cadaveri siano eseguite nella conveniente forma, Le une, e gli alti saranno del pari strettamente responsabili di tutto ciò che in seguito emergesse al proposito.

V. Siccome alcune delle mentovate Deputazioni Sanitarie hanno esposto alla Commissione che l’adempimento di cosiffatte Discipline non sarebbesi mai conseguito, quando loro non fossero destinati mezzi della forza armata: così giova l’avvisarle, che anche senza il bisogno di far uccidere tutti i Cani trovati vaganti, basta indagarne con diligenza i proprietari o custodi, ed applicare ai medesimi innalterabilmente la multa prefissa all’articolo II. dell’Avviso suddetto, con che si metterebbe un sufficiente riparo ai tanti disordini, che tutto giorno nascono in simile argomento.

E terminava con:


VI. Affinché da nessuno sia allegata ignoranza intorno alle Discipline, di cui si parla, le Deputazioni di Sanità Comunali renderanno noto al pubblico il tenore della

⁽¹⁾ Una braccia = m.0,58.

presente Circolare, facendola leggere in Chiesa nel maggior concorso di pubblico.

Non dubita la Commissione di veder pienamente assecondate le sue premure dallo zelo e dalla vigilanza con cui si distinguono le Deputazioni Sanitarie ...

La seconda – n. 15839 – emessa a Brescia dal Prefetto del Dipartimento del Mella (Tornielli) in data 5 Luglio 1809 e indirizzata come la prima, riguarda espressamente la costruzione/gestione dei “campi santi” e la realizzazione delle sepolture (con dettagliatissime disposizioni ...).



Dovendo essere attivati nelle comuni di questo dipartimento i campi santi costruiti a termine dell'articolo 75 del reale decreto 5 settembre 1806, mi affretto di comunicare alle deputazioni di sanità comunali le seguenti discipline generali da osservarsi esattamente nella tumulazione dei cadaveri nei campi santi medesimi, giusta le istruzioni emesse dal cessato magistrato centrale di sanità con dispaccio 25 luglio 1807.

I. Dovendosi economizzare quanto è possibile il latifondo dei campi santi, si andranno perciò disponendo successivamente i cadaveri colla direzione di tante linee parallele, cominciando in uno dei lati del cimitero, né si principierà la seconda linea se non dopo terminata la prima, e così a mano a mano. Ciascun cadavere sarà collocato rispettivamente al suo vicino in modo che i piedi dell'uno sieno paralleli al capo dell'altro.

II. La profondità della fossa mortuaria sarà di braccia tre, ossia metri 1,785: la lunghezza e latitudine dee essere proporzionata alla mole del cadavere da seppellirvisi. Fra una fossa e l'altra vi dovrà essere un'intervallo di once tre, ossia metri 0,149 circa. La fossa verrà diligentemente otturata battendo ben bene il sovrappostovi terreno in modo che la superficie di esso rimanga piana, e non presenti coll'andar del tempo montuosità, o cavità, che apportino impedimento all'evaporazione colla raccolta d'acque stagnanti. In egual modo avrassi l'avvertenza di far otturare tutte le fessure riflessibili se mai se ne facessero, come ben spesso succede nei terreni argillosi, e in molti altri, massime in tempo di siccità.

III. È proibito il coprire dette fosse con qualsivoglia sorta di pietre o lapidi sepolcrali, opponendosi queste pratiche alla pronta decomposizione dei cadaveri. Tutto al più si possono permettere delle iscrizioni di mediocre grandezza lungo i muri del campo santo, ed una piccola croce di legno sul luogo dove è sepolto il cadavere per farvi annotazione del nome, cognome, età e giorno di morte, quando sia questo il desiderio dei dolenti.

IV. Le deputazioni di sanità comunali faranno sorvegliare i sepolcristi, affinché nell'interramento dei morti non si permettano la menoma libertà nel non eseguire le succi-

tate discipline, come parimenti che nessuna porzione del terreno del campo santo sia fatta servire ad uso d'agricoltura o a pascolo d'animali. In egual guisa provvederanno a qualunque disordine improvviso, da cui potesse nascere alterazione alle pratiche, colle quali è regolato il progredimento delle tumulazioni.

V. La chiave del campo santo è affidata al sepolcristo in ogni comune o parrocchia, sotto l'ispezione delle rispettive deputazioni di sanità secondo le incombenze, e le circostanze locali, ed approvata da questa Prefettura.

VI. Compiuta l'erezione del campo santo, le deputazioni di sanità comunali faranno chiudere tutte le sepolture esistenti nelle chiese, nei conventi, nei sagrati, ed in ogni altro luogo ... Ogni deputazione di sanità, due mesi dopo attivato il campo santo, inoltrerà alla Prefettura l'elenco di tutte le sepolture fatte chiudere.

VII. L'otturazione dei sepolcristi si farà in quella guisa che viemmeglio renda certo che non si possano se non difficilmente aprire, cioè apponendo alle lapidi delle cambre di ferro (2) bene impiombate, almeno in due apposti lati. Questa misura è provvisoria. Dovendo coll'avvicinarsi della fredda stagione aver luogo un otturamento dei tumuli in modo che li costituisca indefinitamente inservibili, e saranno quindi a suo tempo emesse le necessarie disposizioni all'uopo. Frattanto le deputazioni di sanità comunali, ed i signori fabbricieri d'ogni parrocchia invigileranno acciocché dopo attivato il campo santo nessuna cadavere venga umato nei sepolcristi, essendo strettamente chiamati responsabili del menomo arbitrio che in ciò succedesse.

VIII. Le deputazioni di sanità comunali, avranno l'avvertenza nel contratto da farsi col sepolcristo di prefiggere con un apposito capitolo, che debba in anticipazione, segnatamente nella stagione dell'inverno, aver escavate fosse, onde poter indilatatamente interrarvi i cadaveri. Diffatti nella fredda stagione protrebbe incontrar l'ostacolo del terreno gelato, e quindi difficilmente riuscire nell'escavazione di tali fosse, e potraere più del bisogno, ed in onta alle discipline gelose di sanità l'umanazione dei morti.

Nota

Il Dipartimento del Mella fu costituito nel 1798 durante la Repubblica Cisalpina e rimasto in essere (passando dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana e al Regno d'Italia) sino alla costituzione del Regno Lombardo-Veneto nel 1815 quando divenne quindi la Provincia di Brescia.

Prendeva il nome dal fiume Mella ed aveva come capoluogo Brescia. Era divisa in 4 'cantoni': Brescia, Chiari, Verolanuova e Salò.

La popolazione complessiva era di circa 500.000 abitanti.

(2) Cavallotti filettati.